



DISPOSIZIONE N. 4 DEL 21/11/2022

OGGETTO: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE - ART. 16 COMMA 6 BIS D.L. 185/2008 E ART. 5 COMMA 2 D.L. 179/2012 - ART.37 DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020.

IL CONSERVATORE

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.Lgs. 82/2005;

Visto il D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009;

Visto il D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 37 D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Atteso che l'art. 3-bis comma 1 D.Lgs. 82/2005, dispone che: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;

Atteso che l'art. 5 bis comma 1 D.Lgs. 82/2005, dispone che: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;

Atteso che ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020, le domande di prima iscrizione delle imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L.221/2012, come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020, le domande di prima iscrizione delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Considerato che le misure previste dalle norme suddette sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;

Rilevato che le norme in menzione, al fine suddetto, espressamente prevedono sia per le imprese costituite in forma societaria che per le imprese individuali che: *"L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."*

Rilevato che le norme suddette fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;



Visto l'art. 16 comma 6-bis D.L. 185/2008 ai sensi del quale, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica, alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio, la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio"*;

Valutato che la suddetta norma non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, di dare comunque evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Visto l'art. 5 comma 2 DL 179/2012 ai sensi del quale, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica, alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

Rilevato che il "Cassetto digitale dell'imprenditore" è la piattaforma digitale, normativamente prevista, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it> ed accessibile tramite identità digitale o CNS – carta nazionale dei servizi;

Rilevato che il "Gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio" è il soggetto, normativamente previsto, incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

Rilevato che l'art. 37 comma 2-bis D.L. n. 76/2020 espressamente sancisce che dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di comunicazione e/o notificazione cartacea;

Atteso che i procedimenti d'ufficio di cui alla presente disposizione sono procedimenti amministrativi avviati dall'ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale;

Atteso che le iscrizioni d'ufficio di cui alla presente disposizione sono iscrizioni nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese;

Valutato il notevole numero di imprese inadempienti all'obbligo di iscrizione del proprio domicilio digitale e il notevole numero di imprese per le quali il proprio domicilio digitale risulta inattivo o cancellato dall'ufficio del registro delle imprese;

Considerato che le consistenze relative alle posizioni summenzionate sono periodicamente aggiornate ed estraibili dall'ufficio del registro delle imprese attraverso le procedure rese disponibili dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;



Rilevato che i procedimenti d'ufficio di cui alla presente disposizione sono procedimenti avviati contemporaneamente per più imprese individuali o imprese costituite in forma societaria con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che le iscrizioni d'ufficio di cui alla presente disposizione sono iscrizioni del domicilio digitale effettuate con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o imprese costituite in forma societaria;

Visto l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 che dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ... mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Ritenuto di individuare, in conformità al disposto dell'art.8 comma 3 della L. 241/1990, quale forma di pubblicità idonea, la pubblicazione nell'Albo camerale online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) e sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella pagina dedicata al registro imprese quanto concerne imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato;

Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e l'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle imprese costituite in forma societaria;

Rilevato che i contenuti della presente disposizione sono conformati agli uniformi indirizzi forniti a livello nazionale da Unioncamere, che prevedono anche la fissazione delle spese del procedimento sanzionatorio in misura ridotta, e la notifica dei processi verbali di accertamento e contestazione al domicilio digitale assegnato d'ufficio sia per l'obbligato in solido sia per l'obbligato/i principale/i;

Atteso che Unioncamere ha comunicato alle Camere di Commercio che il Gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio è attualmente in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti e le iscrizioni d'ufficio richiamati da tali disposizioni;

Valutato, in ottemperanza all'art. 12 D.Lgs. n. 33/2013, che è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012;

Ritenuto che la regolamentazione di dettaglio per l'assegnazione d'ufficio massiva dei domicili digitali e l'emissione massiva dei verbali di accertamento e contestazione si renda necessaria per organizzare in modo funzionale l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e alle imprese costituite in forma societaria inadempienti – nonché eventuali comunicazioni 'in entrata', trasmesse dalle imprese all'ufficio;

DISPONE

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, ai sensi dell'art. 16 comma 6-bis D.L. 185/2008 e dell'art. 5 comma 2 DL 179/2012, il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali che ne siano prive o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio in quanto inattivo;



2. Le comunicazioni delle imprese e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese costituite in forma societaria o imprese individuali sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al punto precedente;

3. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali avviene mediante le seguenti fasi procedurali:

a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese costituite in forma societaria e imprese individuali prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;

b) pubblicazione nell'Albo Camerale online e nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro imprese della comunicazione cumulativa "massiva" di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di **30 (trenta)** giorni;

c) pubblicazione nell'Albo Camerale online e nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro imprese della comunicazione cumulativa "massiva" di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese costituite in forma societaria che ne siano prive, con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine di **30 (trenta)** giorni;

d) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con le imprese interessate, anche al fine di consentire la regolarizzazione e l'iscrizione, medio tempore, dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali e dalle imprese costituite in forma societaria;

e) elaborazione dell'elenco definitivo delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento dello stesso, nel formato previsto, nello strumento automatizzato messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ed avvio dell'elaborazione per singoli lotti definiti;

f) elaborazione dell'elenco definitivo delle imprese costituite in forma societaria destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento dello stesso, nel formato previsto, nello strumento automatizzato messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ed avvio dell'elaborazione per singoli lotti definiti;

g) assegnazione cumulativa "massiva" dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni impresa costituita in forma societaria o impresa individuale, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6-bis DL n.185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012;

(Il domicilio digitale assegnato d'ufficio dalla Camera di commercio sarà così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT e sarà reso disponibile nel "Cassetto digitale dell'imprenditore", disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it> ed accessibile tramite identità digitale o CNS – carta nazionale dei servizi)

h) iscrizione cumulativa "massiva" dei domicili digitali nel registro delle imprese con modalità automatizzate ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

i) contestualmente alle attività di cui alla precedente lettera g), emissione cumulativa "massiva" del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali e alle imprese costituite in forma societaria



(obbligato/i principale/i e obbligato in solido) che abbiano omesso l'adempimento. **La notifica dei verbali è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio** (obbligato/i principale/i e obbligato in solido);

4. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida di cui al punto **3 lettera b)** è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo camerale online e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali destinatarie e resta pubblicata all'Albo camerale online per **45 (quarantacinque)** giorni consecutivi e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese in maniera permanente;

5. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui al punto **3 lettera c)** è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo camerale online e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese costituite in forma societaria destinatarie e resta pubblicata all'Albo camerale online per **45 (quarantacinque)** giorni consecutivi e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese in maniera permanente;

6. La data dalla quale decorrono i **45 (quarantacinque)** giorni indicati nei precedenti punti 4 e 5, è **la data di pubblicazione nell'Albo camerale online**. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il **quindicesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo camerale online. Dal **quindicesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo camerale online decorre l'ulteriore termine di **30 (trenta)** giorni previsto, rispettivamente, per la diffida ad adempiere alle imprese individuali e per l'invito a presentare regolare domanda di iscrizione alle imprese costituite in forma societaria;

7. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa individuale o dall'impresa costituita in forma societaria nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;

8. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude alternativamente:

a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;

b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o l'impresa costituita in forma societaria comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del precedente punto 7;

9. Il procedimento descritto al precedente punto 3 si conclude entro il termine di **180 (centottanta)** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento;

10. Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente dell'Area III Anagrafe e Patrimonio. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel responsabile dell'U.O. Sanzioni;

11. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Dirigente dell'Area III Anagrafe e Patrimonio;



12. Il Conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio;

13. Il **domicilio digitale assegnato d'ufficio è attestato** nel "**Cassetto digitale dell'imprenditore**" che è la piattaforma digitale, normativamente prevista, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web **<https://impresa.italia.it>** ed accessibile tramite **identità digitale o CNS (carta nazionale dei servizi)**;

14. In caso di cancellazione dell'impresa individuale o dell'impresa costituita in forma societaria dal registro delle imprese, il domicilio digitale assegnato viene mantenuto attivo per **12 (dodici)** mesi, decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione del domicilio digitale avviene anche qualora l'impresa individuale o l'impresa costituita in forma societaria comunichi, con apposita pratica telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale;

15. La disattivazione del domicilio digitale comporta l'inibizione della ricezione di nuovi messaggi, in ogni caso, il titolare o il rappresentante legale possono continuare ad accedere al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale per ulteriori **180 (centottanta)** giorni. Decorso tale lasso temporale l'accesso al domicilio digitale disattivato diviene indisponibile;

16. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto della presente disposizione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

17. La presente disposizione entra in vigore il **01/12/2022** ed è pubblicata nell'Albo camerale online e nella apposita sezione sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno dedicata al registro delle imprese;

II CONSERVATORE
(Dott. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82